

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5682

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTORO, BATTAGLIA ADOLFO, DEL PENNINO, LA MALFA, BOGI, BRUNI GIOVANNI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DE CAROLIS, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GALASSO, GORGONI, GRILLO SALVATORE, MAMMÌ, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ, POGGIOLINI, RAVAGLIA

Presentata il 17 maggio 1991

**Nuove norme di incentivazione
degli interventi cooperativi di promozione industriale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che riforma la legge n. 49 del 1985, si ispira alla finalità di creazione di nuove imprese attraverso meccanismi non assistenziali e, inserendosi nel nuovo disegno di politica industriale impostato dal ministro Adolfo Battaglia, tiene ampiamente conto dello schema di disegno di legge da lui appositamente predisposto in sede ministeriale. La proposta è volta, anzitutto, ad evitare che il Fondo speciale previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, cessi la propria operatività. Esso, infatti, essendo stato prorogato di tre anni dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, scadrà nel mese di febbraio del 1992 e da quel momento non sarà più possibile utilizzare una legge che in poco più di tre anni di effettiva operatività ha consentito la riattivazione di oltre 150

imprese e la salvaguardia dell'occupazione di più di 3.000 lavoratori con benefici effetti a cascata sul contesto sociale ed economico.

La legge n. 49 del 1985, con la originalità del suo impianto, ha profondamente innovato l'intervento dello Stato nel campo della tutela dell'occupazione e della promozione dell'imprenditoria ed ha dimostrato come sia possibile un corretto utilizzo delle risorse pubbliche, trasformando una spesa assistenziale in una spesa produttiva con ritorni per lo Stato in termini di risparmio di cassa integrazione e indennità di disoccupazione speciale e in termini di maggiori entrate per imposte dirette e indirette.

Con la legge n. 49 del 1985, il legislatore intendeva porre rimedio alla incongruenza tra la proclamata opportunità di favorire la cooperazione (articolo 45 della Costituzione) e il funzionamento stabilito dalla legge o derivante da un'antica e

moderna prassi di un sistema creditizio che non è in grado di fornire adeguate risposte alle particolari esigenze ed alle funzioni dell'impresa cooperativa. La legge in questione trova fondamento nella necessità di dare sostegno e stimolo ad una iniziativa imprenditoriale cooperativa che, mentre si qualifica sul mercato con connotazioni di corretta concorrenzialità, ivi compresa l'assunzione di un certo rischio da parte dei soci-lavoratori, contestualmente svolge un ruolo di interesse pubblico dando anche risposte adeguate alla disoccupazione indotta da crisi aziendali.

Oltre a questo, il divieto per le cooperative di perseguire fini di speculazione privata e la destinazione pubblica del patrimonio sociale consentono di affermare che lo sforzo finanziario prodotto dallo Stato in favore della cooperazione si risolve in una crescita democratica del Paese ed in un vantaggio economico per l'intera collettività.

Il titolo II della citata legge n. 49 del 1985, in particolare, rispondeva alla esigenza di dare dimensioni economiche alle iniziative imprenditoriali le quali si trovano a vivere momenti di crisi in gran parte dipendenti da riferimenti strutturali non facilmente adeguabili ai cicli congiunturali.

A tale esigenza si accompagnava quella di recuperare alla produzione la manodopera non più utilizzata dalle imprese comunque in crisi o cessate dalla loro attività, sottraendola alla situazione assistenziale nella quale si sarebbe venuta a trovare.

La legge n. 49 del 1985, si proponeva la finalità primaria di salvaguardare i livelli di occupazione e nello stesso tempo di riorganizzare il sistema produttivo secondo criteri di economicità, chiamando alla collaborazione il movimento cooperativo. Nel quadro così delineato, la legge citata ha affidato il risanamento delle aziende in crisi ai soggetti che della crisi stessa sono le prime vittime, nell'intento di renderli soggetti attivi di una economia rinnovata sotto la spinta del solidarismo e della mutualità organizzata.

L'occasione offerta dalla necessità di rendere permanente il Fondo speciale in

scadenza, rende possibile sanare alcune incongruenze e procedure che la pratica ha dimostrato essere di ostacolo ad una agevole applicazione della legge e consente altresì di estendere l'area degli interventi alle cooperative costituite tra lavoratori che rilevino la propria azienda anche quando la cessione sia indipendente da fenomeni di dissesto. Con ciò viene sostanzialmente spostata l'originaria finalità degli interventi da un'area maggiormente caratterizzata dagli aspetti occupazionali ad un'area che si qualifica anche come vera e propria promozione industriale attraverso gli strumenti cooperativistici.

È, infine, opportuno trasformare il Fondo in questione in un fondo rotativo le cui disponibilità future siano garantite dai ritorni per le partecipazioni rinunciate, cedute o riscattate, una volta superata la necessità contingente che le ha rese opportune. A tal fine è necessario meglio regolare la disciplina di tali rinunce, cessioni e riscatti incentivando la realizzazione dei riscatti già nel primo triennio dall'intervento. In relazione all'istituzione del fondo rotativo con gestione fuori bilancio è infine opportuno accentuare le forme di controllo mediante la presenza di rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei collegi di revisione delle finanziarie e la partecipazione di un magistrato della Corte dei conti alle riunioni degli organi delle stesse.

Alla realizzazione di tali finalità è preordinata la presente proposta di legge che consta di 8 articoli.

L'articolo 1 individua i soggetti e le iniziative ammessi ai benefici della legge, l'operatività dei quali è rivolta alle cooperative di produzione e lavoro costituite da lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione guadagni oppure appartenenti ad imprese, anche pubbliche, in via di ristrutturazione o di riconversione o dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali ovvero licenziati per riduzione o cessazione dell'attività produttiva.

L'obiettivo principale è quello di eludere o attenuare le conseguenze della pre-

caria situazione delle imprese alle quali appartengono i lavoratori soci attraverso l'intervento delle cooperative in questione mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende o di singoli rami di azienda o di gruppi di beni oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.

Alle cooperative in questione è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto di tali aziende.

Le principali innovazioni rispetto alla disciplina della legge n. 49 del 1985 sono individuabili nell'inserimento fra i soggetti beneficiari anche delle cooperative costituite da dipendenti di aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari, prescindendo da situazioni di crisi aziendale, e le cooperative costituite da lavoratori dipendenti pubblici nell'ambito dei piani di razionalizzazione delle attività svolte dagli enti di appartenenza. Altra innovazione rilevante è rappresentata dalla esplicitazione della possibilità che le iniziative imprenditoriali sostitutive intraprese siano attuate anche rilevando aziende già esistenti.

È stata altresì elevata dal 20 al 30 per cento la percentuale di lavoratori disoccupati o con qualificazioni tecnico-amministrative associabili alle cooperative in aggiunta alle categorie di lavoratori specificamente destinatarie della norma.

È stato infine introdotto un comma di salvaguardia della competenza primaria della regione Trentino-Alto Adige in materia di cooperazione, tenendo conto della sentenza n. 165 del 25 giugno 1986 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di gran parte della disciplina prevista dalla legge n. 49 del 1985, nella parte in cui la stessa interferisce con le competenze della regione autonoma.

L'articolo 2 determina l'ammontare minimo della quota di conferimento del socio lavoratore alla cooperativa e le relative modalità di versamento.

L'articolo 3 dispone, in deroga alla normativa vigente, che al capitale delle cooperative in questione possano partecipare le società finanziarie, anch'esse in forma cooperativa, promosse dalle asso-

ciazioni nazionali delle cooperative debitamente riconosciute.

È rafforzata la presenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella vigilanza statale sulle società finanziarie in questione, già prevista dalla normativa vigente in capo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mediante l'invio dei bilanci certificati e di relazioni sull'attività svolta e la partecipazione di rappresentanti ministeriali agli organi di revisione delle società stesse.

Anche in relazione alla circostanza che i benefici previsti dal provvedimento in questione sono gestiti fuori bilancio è altresì previsto un controllo concomitante della Corte dei conti attraverso la partecipazione di un magistrato della stessa alle sedute degli organi amministrativi e sindacali delle società finanziarie di cui sopra.

A favore delle medesime società viene confermato il compenso già previsto dall'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come regolamentato dal decreto ministeriale 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1990, per l'attività di consulenza e di istruttoria in relazione ai progetti predisposti dalle cooperative richiedenti.

È altresì previsto a favore delle suddette finanziarie il rimborso delle spese dalle stesse sostenute per l'attività di tutoraggio svolta a favore delle cooperative che accedono ai benefici della legge.

L'articolo 4 istituisce, in luogo del precedente Fondo speciale presso la Banca nazionale del lavoro, un Fondo speciale permanente presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con gestione fuori bilancio. L'istituzione di tale fondo è in linea sia con il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che ha escluso i fondi di rotazione dalla generalizzata soppressione dei fondi fuori bilancio, che con l'assetto già prefigurato dalla legge n. 49 del 1985 che prevedeva un flusso di rientri dei benefici erogati.

A carico del fondo sono erogati contributi in conto capitale alle società finanziarie che partecipino alle iniziative cooperative in questione con apporti di capitale in misura almeno pari al contributo concesso.

Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nonché le eventuali priorità, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Al medesimo decreto è rimessa la determinazione dei parametri cui commisurare l'importo massimo del contributo.

Al comma 4 è stata limitata alla cassa integrazione guadagni speciale ed al trattamento di disoccupazione speciale, l'esclusione triennale da tali benefici per i soci delle cooperative partecipate, ripristinando invece la possibilità del ricorso per gli stessi alla cassa integrazione ordinaria, essendo quest'ultima legata a situazioni contingenti di forza maggiore esterne all'impresa.

L'articolo 5 regola il recesso nonché la cessione ed il riscatto delle quote di capitale sociale di proprietà delle società finanziarie partecipanti.

L'esclusione del recesso e della cessione, da parte delle società finanziarie, delle proprie quote di partecipazione è estesa ad un periodo di sei anni. È chiarito che il diritto di riscatto di tali quote da parte dei soci è esercitabile in ogni momento, anche in misura parziale. Per i valori di riscatto sono previsti criteri che penalizzano il differimento oltre il triennio o oltre i sei anni. Le somme percepite dalle società finanziarie a seguito di recesso, riscatto o cessione delle quote restano a disposizione delle società finanziarie per nuove partecipazioni aventi le caratteristiche previste dalla legge, da effettuarsi previa autorizzazione ministeriale. Tale autorizzazione si intende con-

cessa ove non intervenga motivato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

L'articolo 6 conferma in capo al CIPI il compito di determinare le direttive ed i requisiti minimi per la concessione dei benefici menzionati in relazione al numero dei soci di ciascuna cooperativa ed in coordinazione con ogni altra legge di incentivazione.

L'articolo 6, inoltre, prevede che le domande di contributo ed il rapporto che la finanziaria invia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'assunzione di ogni nuova partecipazione o per l'aumento di partecipazioni già assunte, siano accompagnati da una relazione sulla iniziativa intrapresa ai fini della verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario. È previsto che sulla domanda o sul rapporto e sull'allegata relazione la regione competente per territorio esprima il proprio motivato parere circa la validità dell'iniziativa. In quest'ultima disposizione è stato, peraltro, eliminato ogni riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alla menzionata inapplicabilità della disciplina in questione nel territorio della regione Trentino Alto-Adige.

L'articolo 7 contiene disposizioni destinate a migliorare la gestione della legge attraverso la formale istituzione di un comitato di gestione del Fondo, con funzioni propositive e consultive, nonché la previsione di verifiche ed ispezioni circa la realizzazione dei programmi da effettuarsi mediante apposite commissioni di verifica. In ambedue i casi le spese relative sono poste a carico del fondo.

L'articolo 8, infine, dispone l'abrogazione delle precedenti norme incompatibili con la nuova disciplina ed il trasferimento al nuovo fondo speciale delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 della legge n. 49 del 1985.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Cooperative ammesse alle agevolazioni).

1. Possono essere ammesse ai benefici della presente legge, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) siano composte da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazioni guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzione di personale, oppure dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari;

d) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla lettera c) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami di azienda o di gruppi di beni

della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive attuate anche rilevando aziende già esistenti.

2. Possono accedere ai benefici della presente legge anche le cooperative, dotate dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, che siano state costituite da lavoratori dipendenti da enti pubblici, locali o nazionali, nell'ambito di piani di razionalizzazione delle attività svolte dall'ente di provenienza. I soci di tali cooperative cessano dal loro *status* di dipendenti pubblici.

3. Le cooperative costituite per le finalità di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.

4. Le cooperative di cui al comma 1 possono altresì associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, disoccupati e persone in cerca di prima occupazione iscritte nelle liste di collocamento, nonché personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 30 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale.

5. Fatta salva la competenza primaria della regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, la presente legge non trova applicazione per le iniziative avviate nel suo territorio.

ART. 2.

(Obblighi dei soci lavoratori).

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 sono tenuti a conferire una quota che non può essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire. Di essa il 50 per cento deve essere versato all'atto della assunzione della partecipazione da parte della società finanziaria di cui all'articolo 3 o della successiva adesione alla cooperativa, la parte rimanente entro due anni.

2. Il conferimento di cui al comma 1 può essere attuato anche mediante ces-

sione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alla dipendenza dell'impresa.

3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvede a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute.

ART. 3.

(Società finanziarie).

1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 1 le società finanziarie costituite in forma di società cooperative dotate dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 1, il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 1, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano, rispettivamente, il presidente e un membro effettivo del collegio sindacale delle società finanziarie di cui ai commi 1 e 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina altresì un membro supplente del medesimo collegio.

4. Le società finanziarie di cui ai commi 1 e 2 devono presentare ogni anno ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredato dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha as-

sunto partecipazioni. Le medesime società devono altresì inviare annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'attività svolta.

5. Alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società finanziarie di cui ai commi 1 e 2 assiste un magistrato della Corte dei conti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, al fine di acquisire elementi per il successivo controllo da parte della Corte dei conti della gestione del fondo di cui all'articolo 4 ed al fine di formulare, in qualsiasi momento, se accerti irregolarità di gestione, i suoi rilievi ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

6. Alle società finanziarie di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto, per gli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 1, nonché per la gestione delle partecipazioni delle stesse, un compenso da determinarsi secondo le modalità e nella misura prevista dal decreto ministeriale 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1990. Successive modifiche potranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Alle società finanziarie previste dal presente articolo vengono rimborsate, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 4, le spese dalle stesse sostenute per l'attività di assistenza tecnica e di formazione e qualificazione professionale svolta a favore delle cooperative che accedono ai benefici della presente legge, per un periodo non superiore a tre anni. Le modalità di concessione ed erogazione verranno disposte con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 4.

(Istituzione del fondo rotativo ed erogazione dei contributi).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

nato un fondo speciale rotativo per gli interventi cooperativi di promozione industriale con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Il fondo di cui al comma 1 eroga contributi in conto capitale alle società finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 alla condizione che esse partecipino alle cooperative di cui all'articolo 1 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi.

3. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le eventuali priorità, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con il medesimo decreto sono fissati, anche in misure differenziate per territori e per settori produttivi:

a) il rapporto massimo tra ammontare della partecipazione della società finanziaria ed il capitale sottoscritto di ciascuna cooperativa partecipata;

b) l'ammontare massimo della partecipazione della società finanziaria per socio della cooperativa partecipata.

4. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto la partecipazione della società finanziaria non potranno per un triennio, a decorrere dalla ammissione a socio della società finanziaria nella cooperativa, usufruire del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria né dell'indennità di disoccupazione speciale.

ART. 5.

(Riscatto, recesso e cessione di quote).

1. I soci delle cooperative hanno diritto, anche in deroga a norme di legge, ad effettuare in ogni momento il riscatto

pro-quota anche parziale della partecipazione della società finanziaria. Analoga facoltà spetta alla cooperativa partecipata. Il riscatto avviene al valore nominale, se effettuato nei primi tre anni dalla assunzione della partecipazione, al valore nominale maggiorato del tasso di inflazione se effettuato nei primi sei anni, al valore nominale maggiorato dell'interesse annuo nella misura legale e del tasso di inflazione se effettuato successivamente.

2. Le società finanziarie, trascorsi sei anni dall'assunzione della partecipazione, possono recedere dalle cooperative ovvero possono cedere le proprie quote a nuovi soci di queste, fermo restando per i vecchi soci il diritto di prelazione. Nel caso di recesso il valore delle quote è pari al valore nominale maggiorato del tasso legale semplice e del tasso di svalutazione per ciascun anno dall'assunzione della partecipazione.

3. I proventi connessi all'esercizio dei diritti di riscatto e di recesso ovvero alla cessione delle quote corrispondenti al contributo statale, sono iscritti nel bilancio delle società finanziarie in apposita posta e depositati, su specifico deposito, presso un istituto bancario. Tali proventi devono essere impiegati nell'assunzione di partecipazioni alle cooperative di cui all'articolo 1 nel rispetto delle direttive e dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.

4. Le società finanziarie inviano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un preventivo rapporto sull'assunzione di ciascuna nuova partecipazione a norma del comma 3. Le partecipazioni si intendono autorizzate se il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla ricezione del rapporto, non comunica il proprio diniego con provvedimento motivato.

5. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle società finanziarie le quote di partecipazione da esse assunte nelle singole cooperative sono gestite dal liquidatore della società finanziaria stessa il quale esercita la facoltà di cui al comma 2 su conforme parere del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per il riscatto da parte dei soci si applica il comma 1 ed i relativi proventi sono versati sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 4. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative la eventuale quota di riparto spettante alla società finanziaria è iscritta nel bilancio delle società finanziarie ai sensi del comma 3.

ART. 6.

(Coordinamento e verifica della convenienza degli interventi).

1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nonché per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La società finanziaria deve allegare alla domanda di contributo di cui all'articolo 4, o al rapporto di cui al comma 4 dell'articolo 5, una relazione sull'iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario. Analoga relazione deve essere allegata per la verifica sotto i profili tecnico, economico e finanziario, dei progetti di ulteriori investimenti predisposti, nei limiti vigenti al momento della presentazione della prima domanda, da cooperative già partecipate che abbiano successivamente aumentato il loro capitale sociale.

3. Copia della domanda o del rapporto e della relazione prevista al comma 2 deve essere contemporaneamente trasmessa dalla società finanziaria alla regione nel cui territorio è avviata l'iniziativa.

tiva. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni esprimono il loro parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

ART. 7.

(Comitato di gestione del fondo e verifiche degli investimenti).

1. Con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 4 è altresì istituito un comitato di gestione composto da non più di 12 membri, ai fini della formulazione di proposte o pareri in merito alla gestione complessiva del fondo di cui all'articolo 4 ed in merito ai singoli atti e provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 5, commi 4 e 5. Ai membri del comitato di gestione viene corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Le spese di funzionamento del comitato, ivi compreso detto compenso, sono a carico del fondo speciale nella misura massima annua di lire 100 milioni.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche ed ispezioni circa la realizzazione e lo stato di avanzamento dei programmi di investimento agevolati ai sensi della presente legge, nominando a tal fine con proprio decreto apposite commissioni. Gli oneri relativi sono posti a carico del fondo speciale di cui all'articolo 4.

ART. 8.

(Abrogazione di norme).

1. Il titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, l'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e l'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono abrogati. Le residue disponibilità esistenti sul fondo istituito dall'articolo 17 della legge n. 49 del 1985

presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, ivi comprese quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, sono trasferite al fondo di cui all'articolo 4 della presente legge con modalità da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.